



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

DIRITTO PENALE MINORE E REATO: STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO

Prof. Adabella Gratani





La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Prima parte

1. NOZIONI FONDAMENTALI
2. SOGETTI "NON PARTI" DEL PROCEDIMENTO
3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
 - 3a) ACCERTAMENTO – ETA' MINORE
 - 3b) ACCERTAMENTO PERSONALITA' MINORE
 - 3c) OBBLIGO DEGLI AVVISI

Seconda Parte

1. NO PARTE CIVILE
2. NO ALCUNI RITI PROCESS.
3. ASSISTENTE SOCIALE- RUOLO
4. RAPPORTI CON TRIBUNALE
5. RAPPORTI CON I GENITORI
6. RAPPORTI CON L' AVVOCATO
7. COLLOQUI
8. PROGETTO ASSISTENZIALE E LIMITI DEL GIUDICE

Terza parte

1. CAUTELA DIFENSORE/ASCOLTO
2. STAMPA /MINORE
3. IMPUGNATIVA
4. DIFESA SPECIALIZZATA
5. INFORMATIVA AL MINORE
6. CLIENTE /ASSISTITO



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nozioni fondamentali

La filosofia del processo penale minorile ha come **scopo**

- il recupero del minore,
- la non stigmatizzazione del soggetto
- particolare attenzione alla tutela e alla riservatezza del ragazzo

principi ispiratori sono:

- La minima offensività e quindi la residualità della pena,
- La non interruzione dei percorsi educativi in atto,
- Esigenza rieducativa anziché punitiva,
- Esigenza ripartiva rispetto alla rottura relazionale – sociale, prodotta dal reato,
- La personalizzazione del percorso di recupero.

- Sono imputabile i soggetti che hanno compiuto 14 anni ma non ancora 18, se hanno la capacità di intendere e volere.
- Capacità di intendere è da “intendersi” come l’attitudine ad orientarsi nel mondo esterno con una percezione non distorta della realtà,/ valutare le ripercussioni su terzi;
- quella di volere, come il potere di controllare gli impulsi ad agire/ scegliere in modo ragionevole ed in base a una concezione di valore.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nozioni fondamentali

- L 1404/34, Legge istitutiva del Tribunale per Minorenni
- D.P.R. 448/88, contenente le disposizioni per il processo penale a carico di minorenni **parte dall' assunto che un adolescente che commette reato**
 - ❑ **non perde le proprie caratteristiche intrinseche evolutive di possibilità di cambiamento**
 - ❑ **è soggetto di diritti, in primis, quello di avere una seconda opportunità, di potersi riscattare e non cristallizzare nel ruolo di deviante.**
- Dlgs 272/89, contenente le norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nozioni fondamentali

Punto fondamentale è la riduzione del danno: danno/ riduzione.
ELIMINARE L' effetto negativo che un comportamento sbagliato produce

Le espressioni più significative possono essere
"evitare di nuocere"
"Fare il minor danno possibile ai giovani"
"evitare ogni torto inopportuno"

Uno strumento per attuare la riduzione del danno è
"L' Accompagnamento "del minore al processo

Il minore ha diritto a un " suo processo "
La decisione deve essere proporzionata non solo alle circostanze e alla gravità del reato, ma anche alle condizioni del soggetto, tenendo conto delle sue condizioni di vita ambientali e familiari.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nozioni fondamentali

RILIEVI DISTINTI TRA programma processuale il progetto educativo.

La **verifica** della raggiunta maturità si attua attraverso:

- ❑ valutazione della evoluzione intellettuale/ psicologica e fisica
- ❑ capacità di intendere valori etici / bene, male , lecito illecito.
- ❑ fattori correlati alle condizioni familiari, socio-ambientali, istruzione, natura del reato ecc

Le **indagini** non vertono solo su aspetti psichici, fisici morali, ma anche sulla sua famiglia, sull' ambiente di vita scolastico o extra.

COOPERZIONE tra MOLTEPLICI PARTI

1. Servizi SOCIALI
2. ENTI TERRITORIALI
3. SCUOLA/CENTRI EDUCAZIONE
4. GENITORI ESERCENTI PATRIA POTESTA'
5. AVVOCATO
6. MINORE
7. GIUDICE
8. VITTIMA



Soggetti nel procedimento che non sono Parti processuali

- i **servizi sociali minorili** del Ministero (**art 6 DPR 448 e 6,7,8 D.lvo 272/1989**) di cui si avvale l'autorità giudiziaria e che prestano assistenza al minore ai sensi dell'art. 12
- (assistenza diversa da quella psicologica e affettiva dei genitori prevista dal 1 comma del medesimo articolo)

- INTERLOQUIRE
- Tra MINORE/DIFESA/GENITORI PER COSTRUIRE LA DIFESA, MA ANCHE CONTRIBUIRE A COSTRUIRE PROGETTI EDUCATIVI

I GENITORI esercenti la potestà :

- destinatari di avvisi e obbligati quanto all'assistenza del minore;
- prestano assistenza psicologica al minore (art 12 c.1)
- sono destinatari degli avvisi , informazione di garanzia e udienze;
- normalmente sono i clienti

PARTECIPAZIONE NECESSARIA DEI GENITORI

Cassazione penale sez. VI, 08/11/2018, n. 760
Imputato minorenni, basta la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ad un solo genitore

Nel caso in cui l'imputato sia minorenni, è sufficiente che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare venga effettuata nei confronti di un solo genitore esercente la potestà.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 10 gennaio
Cassazione penale sez. II, 06/04/2017, n. 23410



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

-Segnalazione da Procura
(Milano e ter. naz.)

-Ordinanza da Trib. Min.
(Milano e ter. naz.)

Priorità: reati più gravi e ragazzi
più piccoli (14/15 anni)

Assegnazione del caso:
Assistente sociale e
Psicologo (Responsabili del
Procedimento)

TELEGRAMMA I

CONVOCAZIONE

Rivolto alla famiglia/invito allargato

PRIMO/I **COLLOQUIO**

Accoglienza/ascolto/chiarzza

PROSECUZIONE

SETTING SEPARATI

Ass.Soc./genitori

Psicologo/adolescente

colloqui
individuali
settimanali

strumenti

test ~~psico~~
diagnostici

colloqui con i
genitori

obiettivo: accertamento della personalità

bilancio evolutivo

-ANALISI sulle facoltà maturative Intellettive, coognitive



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Accertamento sull'Età del minore -

art. 8 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

IN DUBIO PRO MINORE

Cassazione penale sez. II, 21/06/2017, n. 41934

Quando il giudice **ordinario** ha dubbi circa la minore età dell'imputato deve trasmettere gli atti al tribunale dei minorenni

(Annulla senza rinvio, App. Milano, 05/07/2016)

Dal combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 del d.P.R. n. 448 del 1988, discende che la competenza per l'accertamento della minore età dell'imputato è **assegnata al giudice minorile quale giudice specializzato**; pertanto, il **dubbio** in tal senso, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, impone la **trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età, all'esito del quale o prosegue il procedimento principale con l'utilizzazione dell'attività processuale già svolta o deve procedersi ex novo davanti al tribunale minorile.

Fonte: CED Cass. pen. 2017 - **Vedi:** In senso conforme: [Cass. Pen., sez.06, del 22/01/2003, n. 22536](#) - In senso conforme: [Cass. Pen., sez. 01, del 11/07/2007, n. 32810](#)

Cassazione penale sez. V, 02/03/2018, n. 15723

I reati di competenza del GdP se commessi da minorenni sono di competenza del Tribunale per i minorenni

(Annulla con rinvio, App. Sez. Minorenni Bari, 23/06/2017)

Il Tribunale per i minorenni è competente a giudicare i reati altrimenti di competenza del giudice di pace se commessi da persona minore di età, ma deve in tal caso **irrogare le pertinenti sanzioni previste dal [d.lgs. n. 274 del 2000](#)**.

Fonte: CED Cass. pen. 2018 - **Conformi:** In senso conforme: [Cass. Pen., sez. 05, del 26/04/2005, n. 22680](#) - In senso conforme: [Cass. Pen., sez. 05, del 03/04/2013, n. 35247](#)



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Accertamento sulla personalità del minore -art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

NULLITA' REGIME INTERMEDIO

Cassazione penale sez. III, 15/11/2016, n. 46356 **L'omessa indagine sulla personalità del minore comporta una nullità che si considera sanata se non eccepita in appello**

(Dichiara inammissibile, App. Sez. Min. Bologna, 13/01/2016)

In tema di procedimento minorile, l'omissione da parte del giudice di primo grado dell'indagine sulla personalità del minore prevista **non integra una nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio**, di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., che, se non eccepita nei motivi d'appello è sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.

Fonte: CED Cass. pen. 2018 - **Vedi:** In senso conforme: n. 11884 del 1994

(Cassazione penale Sez. 4, n. 11884 del 12/10/1994 - dep. 24/11/1994, Jovanovic, Rv. 20040501; vedi anche sez. 3, n. 21615 del 29 maggio 2008).

Non può essere considerata un adempimento del PM la cui mancanza comporti la nullità di ordine generale sanzionata dall'[art. 178 c.p.p.](#), lett. b), che concerne l'iniziativa dello stesso nell'esercizio dell'azione penale.

Qualora l'indagine, che secondo il citato art. 9, compete anche al giudice, venga erroneamente omessa, il conseguente vizio di ordine procedurale, ove configurabile, può valere ad integrare una nullità a regime intermedio ma non certo una nullità assoluta ed insanabile [ex art. 179 c.p.p.](#), comma 1"



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Cassazione penale sez. II, 14/07/2016, n.30958

**Nullità generale a regime intermedio per omessa
notifica del decreto di citazione a giudizio ai
genitori esercenti potestà sul minore**

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio **ai genitori** esercenti la potestà sul minore imputato e l'omesso avviso al responsabile **dei servizi sociali** non danno luogo a nullità assolute ed insanabili, bensì integrano una nullità di carattere relativo

Cassazione penale sez. III, 20/09/2016, n. 45441

**il giudice deve avvisare l'esercente la potestà genitoriale
dell'udienza preliminare
Non punibilità del minore infraquattordicenne**

(Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Brescia, 04/02/2016)

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale. (la previsione contenuta nell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, secondo la quale la sentenza di non luogo a procedere può essere adottata "anche d'ufficio", non esclude l'applicazione dell'art. 31 del medesimo decreto, che impone l'instaurazione del contraddittorio).

Fonte: CED Cassazione penale 2016 - **Vedi:** In senso conforme: [Cass. Pen., sez. 05, del 22/06/2011, n. 35189](#) - Vedi anche: [Cass. Pen., sez. 05, del 25/11/2009, n. 49863](#) -

Obbligo di avvisi all'esercente la potestà

NULLITA' REGIME INTERMEDIO

**Se l'imputato è diventato maggiorenne prima
dell'appello non è obbligatorio notificare la fissazione
dell'udienza all'esercente potestà genitoriale**

(Dichiara inammissibile, App. Sez. Min. Napoli, 30/06/2016)
In tema di processo minorile, non vi è l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello all'esercente la potestà genitoriale, allorché l'imputato, minore al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d'appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d'agire, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'omessa citazione dei genitori non influisce sulla validità del processo.

Fonte: CED Cass. pen. 2017 - **Vedi:** In senso conforme: n. 547 del 2000 - In senso conforme: [Cass. Pen., sez. 02, del 24/10/2003, n. 4582](#) - In senso conforme: [Cass. Pen., sez. 06, del 19/10/2010, n. 6986](#) -



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

NO parte civile NO ALCUNI RITI

□ Inapplicabilità di alcuni riti:

- vietato il patteggiamento, vietato il decreto penale (articolo 25 comma 1);
- consentita l'oblazione;
- consentito il rito direttissimo se siano possibili accertamenti articolo 9 e assicurare al minore l'assistenza articolo 12 (art 25 comma 2) ;
- consentito giudizio direttissimo anche nei confronti del minore accompagnato ai sensi dell'articolo 18 bis;
- divieto di rito direttissimo e di giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore;

□ Inammissibilità dell'azione civile

(ma consentito deposito di memorie da parte del difensore nominato della persona offesa)



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Prima parte

1. NOZIONI FONDAMENTALI
2. SOGETTI "NON PARTI" DEL PROCEDIMENTO
3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
 - 3a) ACCERTAMENTO – ETA' MINORE
 - 3b) ACCERTAMENTO PERSONALITA' MINORE
 - 3c) OBBLIGO DEGLI AVVISI

Seconda Parte

1. NO PARTE CIVILE
2. NO ALCUNI RITI PROCESS.
3. ASSISTENTE SOCIALE- RUOLO
4. RAPPORTI CON TRIBUNALE
5. RAPPORTI CON I GENITORI
6. RAPPORTI CON L' AVVOCATO
7. COLLOQUI
8. PROGETTO ASSISTENZIALE E LIMITI DEL GIUDICE

Terza parte

1. CAUTELA DIFENSORE/ASCOLTO
2. STAMPA /MINORE
3. IMPUGNATIVA
4. DIFESA SPECIALIZZATA
5. INFORMATIVA AL MINORE
6. CLIENTE /ASSISTITO



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La assistente sociale



IPOTESI di Reato

- lavoro a *step*
- esplorazione dei vissuti legati al reato
- interpretazione tempestiva del blocco evolutivo agito con il reato
- ascolto volto a cogliere la spinta vitale dietro l'azione distruttiva

obiettivo: sostegno alla funzione genitoriale

-come avviene-

- ricostruzione dell'anamnesi individuale e familiare come ambito ove costruire l'alleanza di lavoro con i genitori
- modalità empatica e mentalmente contenitiva
- considerare le peculiarità traumatiche di cui sono portatori

- feedback e condivisione contenuti e bilancio sulla situazione attuale.
- conclusione percorso di indagine
- **Interpretazione dell'agito trasgressivo come sintomo di un disagio, di difficoltà, empassa nella crescita che ha origine nella storia individuale/ familiare**



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La assistente sociale



QUANTO AL DOVERE DI INTERLOCUZIONE:

CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 14/02/2017, N. 43810

Può essere esclusa la concessione della messa alla prova all'imputato minorenni che rifiuta i colloqui con i servizi sociali

In tema di procedimento minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova, la non contestazione da parte del minore dei fatti oggetto di imputazione, così come la confessione, non rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere automaticamente il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale, se accompagnata da altri elementi di fatto che evidenziano come la rimediazione e la resipiscenza rispetto ai fatti non si siano verificate

[Cass. Pen., sez. 03, del 06/06/2008, n. 27754](#)

ha escluso la concessione della messa alla prova in un caso in cui il minore, pur non contestando i fatti storici in sè, nel corso di tutto il procedimento aveva sempre rifiutato i colloqui con i servizi sociali, con la motivazione che riteneva infondate le accuse mossegli).



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Tribunale Minorile

- Sintesi del percorso tra criticità/complessità e potenzialità/risorse
- Descrizione situazione personale, familiare e sociale: tre parti, una relativa alla famiglia, una relativa al minore e una finale redatta dall'équipe psico-sociale
- Valutazione dell'équipe psico-sociale (rischio psicosociale e recidiva/rischio evolutivo)
- Lettura/risignificazione del reato/il ipotesi progettuali: eventuale proposta di un progetto di Messa alla Prova o altri progetti di intervento

Prosecuzione del lavoro o sospensione in attesa dell'Udienza

Valutazione dell'équipe in relazione a fragilità relazionali, assenza di progettualità da parte del ragazzo, rischio di recidiva o situazioni in cui permanga una difficoltà a distanziarsi da contesti legati alla devianza.

Il lavoro di sostegno consiste nel proseguire i colloqui psicologici con il ragazzo ed eventuale parallelo intervento educativo, colloqui di sostegno alla funzione genitoriale, interventi questi attuati in base a una valutazione attenta della situazione, delle necessità contingenti e degli interventi già posti in essere.

La assistente sociale

Assistenza affettiva e psicologica del minore all'interno dell'Udienza

L'art. 12 DPR 448/88 prevede **l'assistenza affettiva e psicologica** al minore in ogni stato e grado del procedimento penale

→ gli Operatori sono presenti nelle Udienze GUP/DIB e nelle verifiche intermedie in Camera di Consiglio con G.O. delegato o in sede collegiale.

L'Operatore è chiamato a preparare il minore e la sua famiglia al confronto con la Magistratura: i ruoli istituzionali, i vari passaggi che avvengono in sede processuale e i possibili esiti del procedimento.

Passaggio di grande impatto emotivo e valore simbolico: l'adolescente è chiamato a rispondere del suo comportamento di fronte al mondo adulto ("è in prima fila") ma anche contesto in cui può essere "conosciuto" e ascoltato.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La assistente sociale

Il Progetto di Messa alla prova

Quando si propone un progetto

- Sospensione del procedimento per promuovere l'evoluzione complessiva della personalità;
- Durata: da pochi mesi a massimo tre anni (per SMSPP durata media un anno con il Tribunale per i Minorenni di Milano);
- Compatibilità: con tutte le tipologie di reato
- Progetto individualizzato, anche a seconda dell'età e delle risorse disponibili: "adeguatezza" progetto calibrato sulle effettive e specifiche risorse e difficoltà di ogni ragazzo;
- "consensualità", sempre concordato con il ragazzo.
- Possibili modifiche in itinere: necessità di tener conto impegni assunti in sede processuale ma anche tempi emotivi dell'adolescente (es. attività di utilità sociale)
- Occasione preziosa di cambiamento prima del più definitivo consolidamento della personalità

- E' un intervento che si colloca in continuità con gli interventi precedenti del Servizio, nello specifico alla fase dell'indagine psico-sociale: "non si improvvisa".
- Requisito fondamentale: alleanza di lavoro con il ragazzo e la famiglia.
- Necessaria un'assunzione di responsabilità: MAP concessa laddove minore riconosca le proprie responsabilità circa il fatto oggetto del procedimento o laddove sia ravvisata la possibilità che possa addivenire a un riconoscimento di responsabilità.

Cosa si chiede ai ragazzi che iniziano un percorso di Messa alla prova?

- Colloqui psicologici volti a una disamina attenta e approfondita delle dinamiche psichiche sottese all'*acting* trasgressivo e volti al sostegno del percorso di crescita adolescenziale
- Impegno in un'attività formativa o lavorativa oppure orientamento formativo/lavorativo se ragazzo in una fase di stallo progettuale
- Impegno in un'attività di utilità sociale
- Percorsi educativi individualizzati o inserimento in attività laboratoriali ludico-ricreative
- Adesione a percorsi di cura rispetto a tematiche specifiche: problematiche psichiatriche o dipendenze (collaborazione con Servizi specialistici dell'ATS-ASST)



LIMITI DEL GIUDICE

Progetto e relazione sociale

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28

- ❑ disciplina la sospensione del processo e messa alla prova, prevedendo
- ❑ che la stessa può essere disposta dal giudice, sentite le parti, con ordinanza.
- ❑ Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.
- ❑ Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27

il giudice provveda alla sospensione del processo e messa alla prova, a norma dell'[articolo 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448](#),

- **sulla base di un **progetto** di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.**
- **Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:**
- **a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;**
- **b) gli impegni specifici che il minore assume;**
- **c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;**
- **d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.**



LIMITI DEL GIUDICE

Progetto e relazione sociale

❑ **la formazione non eterologa del progetto**

(Sez. 4, Sentenza n. 32178 del 20/06/2014 Cc., dep. 21/07/2014, Rv. 260317; in senso analogo, Sez. 6, Sentenza n. 22126 del 17/03/2009 Cc., dep. 27/05/2009, Rv. 244142).

Il giudice non può, nell'attesa della predisposizione del progetto da parte dei servizi competenti disporre la sospensione del processo con messa alla prova, formulando indicazioni sul contenuto che tale progetto dovrà avere.

Un tale modus operandi implica una duplice violazione del combinato disposto degli artt. 28 DPR488/88 e art.27 Dls 272/1989.

Infatti: a) la predisposizione del progetto è riservata alla competenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali ed è perciò preclusa all'autonoma iniziativa del giudice;

b) **l'audizione** delle parti sul progetto deve essere **preventiva** rispetto alla decisione sulla messa alla prova, per garantire il pieno contraddittorio sullo stesso; con la conseguenza che le parti non possono essere costrette ad accettare ex post un progetto già autonomamente elaborato e messo in esecuzione.



LIMITI DEL GIUDICE

Progetto e relazione sociale

NULLITA' REGIME INTERMEDIO

il provvedimento di sospensione del processo nei confronti di imputato minorenni, **disposto senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti comporta una nullità di ordine generale in quanto attinente alla partecipazione del pubblico ministero ed all'intervento dell'imputato**

Vedi [Cass. Pen., sez. 06, del 20/01/2003, n. 5778](#) –
Vedi anche: [Cass. Pen., sez. 05, del 15/01/2004, n. 7576](#) – Vedi anche: [Cass. Pen., sez. 05, del 19/12/2012, n. 7429](#) (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 46366 del 08/11/2012 Ud., dep. 30/11/2012, Rv. 255067; Sez. 3, Sentenza n. 29165 del 27/06/2012, n.m.; Sez. 5, Sentenza n. 7576 del 15/01/2004 Cc., dep. 23/02/2004, Rv. 227940; Sez. 6, Sentenza n. 5778 del 20/01/2003 Cc., dep. 06/02/2003, Rv. 223552).

In tema di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenni, è **illegittimo il provvedimento con cui il giudice, senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, imponga prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento**

(Sez. 5, Sentenza n. 7429 del 27/09/2013 Cc., dep. 17/02/2014, Rv. 259993).

In sostanza, dunque, il procedimento formativo, pur pienamente sottoposto alla giurisdizione, resta ancorato al progetto, di competenza dei servizi.

Ciò non implica che il giudice non possa suggerire modifiche, indicare peculiarità da salvaguardare, evenienze da stigmatizzare o davanti ad una risposta negativa o perplessa, sollecitare approfondimenti



LIMITI DEL GIUDICE

Progetto e relazione sociale

Cassazione penale sez. III, 04/05/2018, n. 38414

In caso di ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni imposte al minore con il collocamento in comunità va applicata la misura cautelare(Annulla con rinvio, Trib.Min. Trieste, 26/02/2018)

Le misure cautelari, anche nel procedimento a carico di minorenni, non hanno mai effetti punitivi e/o rieducativi, mirando semplicemente a fronteggiare i "pericula libertatis" individuati dalla legge. (Nella specie la Corte ha stabilito che la valutazione dei predetti effetti è estranea alla decisione circa l'applicazione della custodia cautelare nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità).

Fonte: CED Cass. pen. 2018 - Vedi: Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 19/02/2008, n. 13512 Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 23/04/2009, n. 19784



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

LIMITI DEL GIUDICE

Progetto e relazione sociale

CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 08/09/2016, N. 6019

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni è subordinata all'elaborazione del progetto dei servizi sociali

Il giudice **non può provvedere alla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni senza che sia stato predisposto il progetto di intervento elaborato dai servizi sociali minorili,**

né la presenza delle parti in udienza è sufficiente a garantire il contraddittorio sul progetto, stante la mancata predisposizione ad opera dei servizi legittimamente competenti.

Vd anche [Cass. Pen., sez. 06, del 20/01/2003, n. 5778](#) - Vedi anche: [Cass. Pen., sez. 05, del 15/01/2004, n. 7576](#) - Vedi anche: [Cass. Pen., sez. 05, del 19/12/2012, n. 7429](#) -

QUANTO AL SIGNIFICATO DELLE RELAZIONE DEI SERVIZI:

[Cassazione penale sez. III, 17/10/2017, n. 10482](#)

Per motivare la sentenza di non luogo a procedere il giudice non può rinviare alla relazione dei servizi sociali contestata dalle parti
(Annulla con rinvio, Trib.Min. Taranto, 16/05/2017)

In tema di procedimento minorile, la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, [ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988](#), non può consistere nel puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali, qualora una delle parti ne abbia contestato l'attitudine a fondare un positivo giudizio



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

LIMITI DEL GIUDICE

Progetto e relazione sociale

Corte Costituzionale, 29/03/2019, n. 68

Legittimo che in caso di fallimento della messa alla prova dell'imputato minorenni non sia previsto lo scomputo di una parte della pena

Non può considerarsi contrario ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena fondati sugli [artt. 3](#) e [27 Cost.](#), nemmeno alla luce delle superiori esigenze di tutela della personalità del minore sottese all'[art. 31 Cost.](#), il fatto che – una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell'imputato minorenni – non sia previsto alcun meccanismo di



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Progetto e relazione sociale

QUANTO ALLA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DEI SERVIZI AL PROCESSO:

Cassazione penale sez. II, 29/04/2016, n. 31401
**Non è nulla la sentenza emessa in mancanza di avviso
dell'udienza di appello ai Servizi sociali minorili**
(Dichiara inammissibile, App.Sez.Min. Napoli, 19/03/2014)

In tema di procedimento a carico di soggetti
minorenni, **l'omesso avviso ai Servizi sociali
minorili dell'udienza fissata per il giudizio di
appello non determina la nullità della sentenza,**
in ragione del principio di tassatività delle nullità.

Fonte: CED Cassazione penale 2016 - **Vedi:** In senso
conforme: [Cass. Pen., sez. 02, del 19/01/2004, n. 9571](#) - In
senso conforme: [Cass. Pen., sez. 05, del 13/12/2005, n. 201](#)
- In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 15/05/2008, n.
23662 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 02, del 14/07/2016, n.
30958 - **Fonti**

QUANTO ALLE RICADUTE

**Cassazione penale sez. III, 08/09/2016, n.
6019**

**La sospensione del processo con messa alla
prova dell'imputato minorenni è subordinata
all'elaborazione del progetto dei servizi
sociali**

(Annulla con rinvio, G.u.p. Trib.Min. Bologna, 29/10/2015)

Il giudice non può provvedere alla sospensione
del processo con messa alla prova
dell'imputato minorenni senza che sia stato
predisposto il progetto di intervento elaborato
dai servizi sociali minorili, né la presenza delle
parti in udienza è sufficiente a garantire il
contraddittorio sul



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Prima parte

1. NOZIONI FONDAMENTALI
2. SOGETTI "NON PARTI"
DEL PROCEDIMENTO
3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
 - 3a) ACCERTAMENTO – ETA' MINORE
 - 3b) ACCERTAMENTO PERSONALITA' MINORE
 - 3c) OBBLIGO DEGLI AVVISI

Seconda Parte

1. NO PARTE CIVILE
2. NO ALCUNI RITI PROCESS.
3. ASSISTENTE SOCIALE- RUOLO
4. RAPPORTI CON TRIBUNALE
5. RAPPORTI CON I GENITORI
6. RAPPORTI CON L' AVVOCATO
7. COLLOQUI
8. PROGETTO ASSISTENZIALE
E LIMITI DEL GIUDICE

Terza parte

1. CAUTELA DIFENSORE/ASCOLTO
2. STAMPA /MINORE
3. IMPUGNATIVA
4. DIFESA SPECIALIZZATA
5. INFORMATIVA AL MINORE
6. CLIENTE /ASSISTITO



AUDIZIONE DEL MINORE nelle INDAGINI DIFENSIVE

Articolo 391 bis comma 5 bis cpp

Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351 comma 1 ter, il **difensore**, quando assume informazioni da persone minori si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

Articolo 391 bis comma 6

Le dichiarazioni delle informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, **non possono essere utilizzate**. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare

Cassazione penale sez. III, 20/02/2018, (ud. 20/02/2018, dep. 22/05/2018), n.22754

È manifestamente infondata la questione costituzionale dell'art. 351, comma 1-ter, cod.proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la sanzione **dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore alla polizia giudiziaria senza la presenza di un esperto psicologo o psichiatra infantile**, come invece disposto dall'art. 391-bis, comma sesto, cod. pen. per quelle acquisite nel corso di investigazioni difensive.

Cautele del difensore Ascolto-audizione

ASCOLTO DEL MINORE ART 56 COD. DEONT.

- L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.*
- L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.*
- L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.***



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Cautele stampa

RAPPORTI CON LA STAMPA

ARTICOLO 13 DPR 448 DEL 1988:

è vietata la pubblicazione della divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonei a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento

L'ARTICOLO 57 DEL CODICE DEONTOLOGICO

RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

IL DOVERE DI ANONIMATO È ASSOLUTO E' NECESSARIO
ISPIRARSI A CRITERI DI
EQUILIBRIO NELLA COMUNICAZIONE



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Elezione domicilio- scelta difensore atto personalissimo del MINORE

ART. 23 CDF – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. *L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse. (Art. 24 – Conflitto di interessi 1.*

Allo stesso modo si è precisato che nel procedimento penale a carico di minorenni, qualora il genitore abbia, per conto del minore, eletto domicilio in un luogo diverso da quello indicato dall'interessato, deve ritenersi **prevalente la manifestazione di volontà del minore**, in quanto [la elezione o la dichiarazione di domicilio sono atti personali riservati all'indagato o all'imputato](#) e l'intervento degli esercenti la potestà genitoriale è destinato solo ad assolvere compiti di assistenza o, nei casi tassativamente previsti, a sopperire all'inerzia dell'interessato (Sez. 5, n. 2046 del 09/12/2003 - dep. 2004, Bozidarevic, Rv. 227780; n. 34033 del 19/09/2006, Scala, Rv. 234798).

Pertanto, contrariamente all'assunto difensivo, anche nel processo minorile [la designazione del difensore e la dichiarazione o elezione di domicilio hanno carattere di atti personali](#), riconoscendosi agli esercenti la potestà esclusivamente un potere surrogatorio in caso d'inerzia dell'interessato.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

IMPUGNAZIONE- atto personalissimo del MINORE

l'articolo 34 consente l'impugnazione dell'esercente la potestà genitoriale

Cassazione penale sez. II, 06/12/2018, n. 1149

Procedimento minorile, l'esercente la potestà genitoriale non ha il potere di nominare il difensore di fiducia per proporre il gravame

Nel procedimento minorile la disposizione del [d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 34](#), che attribuisce all'esercente la potestà dei genitori la eccezionale facoltà di proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni, non include anche il potere di nominare un difensore di fiducia per la proposizione del gravame, trattandosi - anche nel processo minorile - di **atto personale dell'imputato, salva l'ipotesi derogatoria di cui all'[art. 96 c.p.p.](#), comma 3.**

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 14 gennaio

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento minorile la disposizione del [D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 34](#), che attribuisce all'esercente la potestà dei genitori la eccezionale facoltà di proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni, non include anche il potere di nominare un difensore di fiducia per la proposizione del gravame, trattandosi - anche nel processo minorile - **di atto personale dell'imputato**, salva l'ipotesi derogatoria di cui all'[art. 96 c.p.p.](#), comma 3, (Sez. 2, n. 13560 del 19/03/2002, Falco R, Rv. 221853).

2



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

IMPUGNAZIONE

VI È UNA FORMALE DISTINZIONE TRA PARTE ASSISTITA E CLIENTE.

contrasto tra scelte strategiche:
ad es. i genitori vogliono che il
figlio confessi e lui non vuole
farlo o viceversa

i genitori vogliono fare appello alla sentenza e il figlio no, tenendo conto che l'esercente la potestà ai sensi dell'art. 34 può proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni, ecc.

il difensore deve agire nell'esclusivo interesse della parte assistita (cioè il minore imputato)

Nonostante siano i genitori a dare la nomina al difensore per il processo

Occorre distinguere

il rapporto interno o extraprocessuale, che intercorre tra chi richiede la prestazione professionale e chi la svolge che è un vero e proprio mandato di diritto sostanziale, e fa nascere l'obbligo per il cliente che ha conferito l'incarico di corrispondere il compenso all'avvocato svolto);

il diverso rapporto esterno processuale che si forma con il rilascio della procura alle liti o in generale della nomina a difensore (nel processo penale).

Spesso, nei procedimenti penali minorili il cliente non è chi rilascia la procura alle liti, ma colui che affida il mandato di patrocinio al legale e chi, avendo richiesto la prestazione della sua opera, si obbliga direttamente quale soggetto del negozio, una volta che l'incarico sia stato accettato e assolto alla corresponsione del relativo compenso, anche se il patrocinio si sia svolto in favore di un terzo; parte assistita, invece, colui a favore del quale è prestata l'attività professionale. Vi è dunque divaricazione tra cliente e assistito.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

IMPUGNAZIONE

Fonte: - *CED Cass. pen. 2018*

in ordine all'accertamento dell'andamento ed al risultato della messa alla prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno.

la parte che, in sede di impugnazione, eccepisce il vizio di mancanza di motivazione è tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ad illustrare in modo non generico le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, onde consentirne una delibazione di non manifesta infondatezza o irrilevanza, ed a documentare la loro formale proposizione al giudice "a quo").

**Cassazione penale sez. V,
04/12/2018, n. 5866**

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato ([d.P.R. 22 settembre 1988, n.448, art. 34](#)), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Fonte: *Diritto & Giustizia* 2019, 7 febbraio



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

INFORMATIVA – DIFENSORE/MINORE

All'atto dell'assunzione dell'incarico, l'avvocato deve chiaramente informare il proprio assistito (indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso) dei vari elementi che riguardano la lite: le caratteristiche della controversia, l'importanza, le attività da espletare, le iniziative da assumere, le possibili soluzioni.

- ❑ Tra le informazioni dovute sono comprese tutte **le notizie che riguardano non solo la possibile evoluzione processuale e le ipotesi di soluzione del giudizio, ma anche le scelte tecniche**, con obbligo di rinuncia al mandato, ove il cliente sia in disaccordo.
- ❑ **Oggetto della informativa sono anche le conseguenze giuridiche di determinati comportamenti ES.**scomputo di una parte della pena in esito alla celebrazione del processo, in proporzione rispetto alla prova eseguita (come accade nel caso della messa alla prova per gli adulti) ovvero in conformità al discrezionale apprezzamento del giudice.

L'obbligo di informazione è previsto e disciplinato in tutti i rapporti interpersonali (ad esempio, in tema di mandato: art. 1712 c.c.), e costituisce in effetti un adempimento necessario per rendere edotta la parte dell'attività svolta.

L'avvocato deve dare al proprio assistito, già all'atto dell'assunzione dell'incarico, tutte le informazioni possibili per realizzare l'attività difensiva con il consenso necessario da parte dell'avente diritto.

L'informazione iniziale (ma anche quella successiva durante lo svolgimento del rapporto) diventa quindi essa stessa un momento essenziale del mandato difensivo, consentendo di realizzare l'attività necessaria e al contempo escludendo l'ipotesi di responsabilità (si pensi all'obbligo di informazione nell'attività medica e ai conseguenti problemi che essa pone nel rapporto tra medico e paziente).



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

INFORMATIVA – DIFENSORE/MINORE

L'INFORMATIVA

non si riduce a una semplice comunicazione di dati o di eventi accaduti, poiché essa implica certamente qualcosa in più, che attiene alla specifica competenza e capacità professionale: l'obbligo cioè di segnalare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti per evitare prescrizioni, decadenze o pregiudizi.

Trib. Verona, 28 maggio 2013, in Rass. forense, 2013, 539

« L'obbligo informativo dell'avvocato ha natura di obbligazione di risultato il professionista deve prospettare al cliente, all'atto dell'assunzione del suo incarico e per tutto il suo svolgimento, le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine o insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive di, un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo quindi a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo infine dall'intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole o dannoso ».

Le informazioni non debbono essere date necessariamente per iscritto, ma possono essere date con qualsiasi mezzo, purché in modo, chiaro e compiuto

Consiglio naz. forense, 18 luglio 1972, in Rass. forense, 1974, 198; Consiglio naz. forense, 20 maggio 1989, n. 76, in Rass. forense, 1990, 237.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata del minore



QUALE COMPETENZA SPECIALIZZATA DEVE AVERE IL DIFENSORE

• IN SEDE DI COLLOQUIO

- - Atteggiamenti di chiusura (tono di voce, mimica facciale, gesti, postura)
- - alleanza con la figura genitoriale considerata unico referente
- - scarsa competenza comunicativa con il minore (linguaggio inadeguato, assenza di feed-back sulla comprensione del minore)
- - scarsa richiesta di collaborazione al minore
- - scarso sfruttamento delle risorse provenienti dallo stesso minore

• IN SEDE PROCESSUALE

- - scarsa capacità interattiva del difensore con gli altri ruoli istituzionali (servizi, giudici, p.m.)
- - scarsa competenza comunicativa con il minore
- - maggiore competenza nelle fasi prettamente difensive (cross-examination)
- - scarsa competenza allo studio del caso dal punto di vista psicologico

• RELAZIONE DIFENSORE/MINORE

- - instaurare un clima di apertura all'ascolto ed alla comprensione (gesti, postura, mimica facciale, tono di voce)
- - utilizzare una interazione verbale semplificata caratterizzata da semplificazione sintattica, vocabolario limitato, alta frequenza di ripetizioni e riformulazioni (c.d. baby talk) soprattutto se si stanno affrontando argomenti giuridici



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata del minore

REGOLE DELLA COMUNICAZIONE

- - enunciare il vincolo del segreto professionale il quale potrà essere fatto valere, su richiesta del minore, anche nei confronti della famiglia;
- - illustrare al minore il suo diritto ad essere informato di ogni fase relativa al processo, nonché la necessità di una sua partecipazione attiva alla elaborazione della strategia difensiva ed al processo;
- - spiegare al minore che Voi rappresentate il suo principale interlocutore anche in sede extraprocessuale

COMUNICAZIONE ACQUISITIVA

- - chiedere al minore informazioni sulla sua vita e sul suo ambiente
- - chiedere al minore se ha compreso il significato delle imputazioni penali formulate nei suoi confronti
- - chiedere informazioni sul fatto reato sollecitando chiarimenti sulla ricostruzione fornita se i dati sono contrastanti

COMUNICAZIONE EDUCATIVA

- - evidenziare come atteggiamento responsabile contribuisce al buon esito del processo
- - spiegare al minore il principio di minima offensività e la portata educativa del processo penale senza sminuirne le conseguenze
- - precisare che la vittima non ha la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale minorile, ma che si vi è la volontà di riparare il fatto o conciliarsi con la vittima si può attivare la mediazione
- - chiedere se vi è volontà di aderire a progetto educativo e con quali modalità
- - illustrare la strategia difensiva sollecitando il parere del minore



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

RELAZIONE DIFENSORE/GENITORE

- RELAZIONE DIFENSORE/GENITORE
- MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
- - richiedere che tali comunicazioni avvengano, salvo necessità particolari, sempre alla presenza del minore
- - instaurare un clima di apertura all'ascolto ed alla comprensione evitando però atteggiamenti di alleanza con il genitore

- CHIAREZZA
- - specificare subito che assistito è il minore e non i genitori
- - specificare che il segreto professionale, se richiesto dal minore, può essere fatto valere anche nei confronti della famiglia
- - spiegare che sebbene obbligo economico al pagamento delle prestazioni professionali gravi sulla famiglia l'assistito è unicamente il minore

- COMUNICAZIONE ACQUISITIVA
- - Chiedere informazioni su vita e ambiente del minore
- - chiedere al genitore informazioni sul fatto di reato evidenziando perplessità OVE i dati raccolti sono contrastanti
- - Sottolineare importanza di assistenza affettiva al minore durante il processo
- - tranquillizzare il genitore dall'ansia della «pena»: spiegare che il processo minorile è ispirato al principio di minima offensività ed è occasione educativa per il minore
- - spiegare al genitore che il minore potrebbe essere tenuto a rispettare progetto educativo e ciò potrebbe significare il coinvolgimento della famiglia
- - spiegare al genitore la strategia difensiva concordata col minore e chiedere il parere in merito



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

RELAZIONE DIFENSORE / SERVIZI SOCIALI

COMUNICAZIONE ACQUISITIVA RECIPROCA

• REGOLE DELLA COMUNICAZIONE

- - massima collaborazione nel rispetto degli specifici ruoli: al difensore spetta accertamento del fatto reato, ai servizi l'indagine psicosociale

- RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA RELAZIONE PSICOSOCIALE RELATIVA AL MINORE

- COMUNICAZIONE PROPULSIVA
- - se il difensore ha dubbi circa imputabilità dell'assistito può sollecitare i servizi perché venga effettuato particolare approfondimento psicologico sul minore
- - sollecitare predisposizione di progetto per messa alla prova
- - modifica delle prescrizioni della messa alla prova se il minore ha difficoltà

SEGNALAZIONI IMPORTANTI

1. sforzi per comprendere il punto di vista del minore
2. Valutare se il minore comprende esattamente quanto viene detto lui
3. Riservare **attenzione** e **rispetto come un adulto**
4. se la collaborazione in essere è davvero efficace per il minore stesso e se quest'ultimo è in grado di capirla
5. Valutare se le decisioni sono inconsapevolmente prese per gratificare non il minore ma un adulto, o lo stesso assistente sociale o lo stesso avvocato
6. Valutare se la assistenza legale/assistenziale riflette davvero le caratteristiche, **uniche**, del minore che si assiste



La difesa specializzata

LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA

“difensore d'ufficio” art. 16 l.31 dicembre 2012, n. 247

1 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (con delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio)

D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6 Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n. 29 del 5-2-2015)

Regolamento CNF per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio

Linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio con le modifiche proposte dalla Commissione difese d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato (art 3 comma 4 bis).².

Art. 1 nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne (1).

Art. 11 Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile

Art. 15. Difensore di ufficio 1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali (1) nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali (1) nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata del minore

Le linee guida chiariscono che **per l'iscrizione alle liste ed il mantenimento della stessa** sono necessari (congiuntamente ex art 3 comma 4 bis):

- La frequenza del corso;
- Autocertificazione della partecipazione a 2 udienze minorili per anno;

La norma sembra non lasciare spazio ad interpretazioni: per essere iscritti è necessario avere i requisiti, l'iscrizione legittima il difensore iscritto a compiere quella determinata attività.

... 4bis. L'inserimento nella lista dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, a norma del combinato disposto degli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lvo 272/89 , potrà avvenire:

- a) attraverso la partecipazione ad un corso sul diritto minorile organizzato dal COA distrettuale di intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore Generale presso il Tribunale per i Minorenni;
- b) fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile mediante autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno a cui la richiesta si riferisce. La domanda di permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al COA distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente all'autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nomina di difensore non specializzato

No nullita'

per l'ipotesi che venga nominato, quale difensore d'ufficio, un legale non iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio per minorenni **non è causa di nullità in quanto l'art. 97 c.p.p., comma 4, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, non commina alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso (ex multis, n. 56347 del 4/7/2017)**

perchè queste non possono dipendere da errori o inadempienze del Consiglio dell'Ordine, o dal difensore che ometta di segnalare l'irregolarità della sua nomina. Nè può ritenersi che la nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un'assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all'esercizio della professione avanti al giudice.

**Cassazione penale sez. V,
04/02/2019, n. 15050**

In tema di giudizio minorile, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, non integra causa di nullità la nomina, quale difensore d'ufficio, di un avvocato non iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, difettando una espressa previsione normativa in tal senso (e può anche essere nominato un difensore non iscritto nelle listes dei difensori d'ufficio).

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 30/10/2014, n. 3333
Vedi anche: N. 56347 del 2017; Cass. Pen., sez. 03, del 02/12/2008, n. 5496



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Responsabilità del difensore non specializzato

Sotto il profilo giuridico, infatti, la responsabilità viene indagata tenendo conto della **IL 3° COMMA TOCCA I PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE.**

Sotto il profilo giuridico, infatti, la responsabilità viene indagata tenendo conto della normativa e della interpretazione della giurisprudenza, che permette di ricordare questi principi:

i) le obbligazioni del professionista legale, nel contratto di prestazione d'opera professionale, sono normalmente **obbligazioni di mezzo e non di risultato**; pertanto il mancato raggiungimento di un determinato risultato utile non costituisce inadempimento né determina responsabilità;

ii) soltanto la violazione da parte del professionista di un **dovere di diligenza inerente e adeguato alla natura dell'attività esercitata** può determinare responsabilità;

iii) il grado minimo di colpa richiesto per la responsabilità dell'avvocato nell'esecuzione della prestazione professionale (giudiziale o stragiudiziale) è quello della **COLPA LIEVE, CON RIFERIMENTO AL LIVELLO MEDIO DI DILIGENZA E ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA E SOLO NEL CASO DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ SI FARÀ RIFERIMENTO ALLA COLPA GRAVE⁷.**

Per quanto riguarda invece il profilo disciplinare, l'oggetto dell'indagine è diverso, e si traduce in realtà in un giudizio di fatto, molto spesso difficile e impreciso.

Come chiaramente risulta dalla disposizione dell'art. 2236 c.c. la responsabilità del professionista nasce dalla mancanza di diligenza professionale (art. 1176, 2° comma c.c.), e quindi anche in caso, di colpa lieve.

Soltanto quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in tal caso soltanto il professionista risponderà dei danni per dolo o colpa grave.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata del minore

Si vuole in sostanza assicurare la **qualità del rapporto professionale, evitando di esporlo a critiche immotivate o strumentali e lasciando** all'avvocato ogni preventiva valutazione critica.

Formulato in termini opposti (rispetto a quello precedente), il 2° comma stabilisce che, nel caso in cui sia incaricato di prestazioni che richiedono «competenze diverse dalle proprie», l'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita e prospettare alle stesse la necessità di integrare la difesa con altro collega (che ovviamente sia in possesso di tali competenze).

Si tratta in sostanza di una **precisazione rispetto alla previsione più generica contenuta nell'art. 24.4 («l'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta»)**, fermo il fatto che le due ipotesi avrebbero potuto essere ricomprese per organicità in un unico contesto. In ogni caso, la disposizione intende incoraggiare la specializzazione delle competenze come mezzo utile per assicurare la qualità della prestazione professionale⁶.

ERRORE PROFESSIONALE

tocca i principi fondamentali in tema di responsabilità professionale.

ART. 26 – ADEMPIMENTO DEL MANDATO⁴

1. *L'accettazione di un incarico professionale presuppone la **competenza a svolgerlo**.*
2. *L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche **competenze diverse** dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.*
3. *Costituisce **violazione dei doveri professionali** il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.*

La disposizione stabilisce (in connessione con il principio generale enunciato nell'articolo) che l'accettazione di un determinato incarico presuppone (nel codice precedente «fa presumere») **la competenza a svolgerlo**.

E competenza deve essere intesa nel duplice significato già considerato: **legittimazione a svolgere una determinata attività**

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10887 del 7 marzo 2013) (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47079 del 18 dicembre 2008)



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Prima parte

1. NOZIONI FONDAMENTALI
2. SOGETTI "NON PARTI" DEL PROCEDIMENTO
3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
 - 3a) ACCERTAMENTO – ETA' MINORE
 - 3b) ACCERTAMENTO PERSONALITA' MINORE
 - 3c) OBBLIGO DEGLI AVVISI

Seconda Parte

1. NO PARTE CIVILE
2. NO ALCUNI RITI PROCESS.
3. ASSISTENTE SOCIALE- RUOLO
4. RAPPORTI CON TRIBUNALE
5. RAPPORTI CON I GENITORI
6. RAPPORTI CON L' AVVOCATO
7. COLLOQUI
8. PROGETTO ASSISTENZIALE E LIMITI DEL GIUDICE

Terza parte

1. CAUTELA DIFENSORE/ASCOLTO
2. STAMPA /MINORE
3. IMPUGNATIVA
4. DIFESA SPECIALIZZATA
5. INFORMATIVA AL MINORE
6. CLIENTE /ASSISTITO



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

DIRITTO PENALE

MINORE E REATO: STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione

